

## CIRCOLARE DI STUDIO

### *Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

### *Associati*

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

### *Consulente*

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

**62/2020**

**Parma, 11 novembre 2020**

## **OGGETTO: DL Agosto – Facoltà di sospendere gli ammortamenti nel bilancio 2020**

Con una modifica introdotta in sede di conversione, il Decreto Agosto ha previsto la possibilità di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo dei beni materiali e immateriali iscritti in bilancio, anche in deroga a quanto disposto dal primo comma, numero 2), dell'art. 2426 del Codice civile. Tale facoltà, prevista solo per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, è consentita per il bilancio relativo all'esercizio in corso all'entrata in vigore del decreto 104/2020, quindi dal bilancio 2020 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare.

### Aspetti contabili

I soggetti che decideranno di usufruire della facoltà di sospendere le quote di ammortamento, così come previsto dal comma 7-bis) dell'art. 60 del DL 104/2020, dovranno imputare la quota di ammortamento non rilevata nel bilancio 2020 al conto economico relativo all'esercizio successivo. Con lo stesso criterio saranno differite le quote di ammortamento successive prolungando quindi, per la quota di

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

ammortamento non imputata al bilancio 2020, il piano di ammortamento originario di un anno.

Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali e immateriali rimane quello risultante dall'ultimo bilancio annuale approvato.

La scelta di sospendere le quote di ammortamento per l'anno 2020 comporta:

a. Destinazione di una riserva indisponibile

Dovranno essere destinati ad una riserva indisponibile, utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non rilevata a bilancio. Qualora il risultato dell'esercizio non evidenziasse utili ovvero rilevasse utili di importo inferiore alla quota di ammortamento non effettuata, l'impresa dovrà integrare l'importo della riserva indisponibile utilizzando riserve di utili oppure altre riserve patrimoniali disponibili. Nell'ipotesi in cui non esistano riserve di utili o patrimoniali disponibili o le stesse siano inferiori all'importo necessario per integrare la riserva indisponibile, la norma prevede che l'impresa potrà integrarla, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

b. Informativa in nota integrativa

- Occorrerà indicare le regioni della deroga rispetto a quanto disposto dal primo comma, numero 2), dell'art. 2426 del Codice civile;
- Sarà necessario dare atto della costituzione della riserva indisponibile e del corrispondente importo;
- Occorrerà indicare l'influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

**Aspetti fiscali**

Il Decreto Agosto consente ai soggetti che si avvalgono della possibilità di non contabilizzare gli ammortamenti nel bilancio 2020, di dedurre fiscalmente la quota di ammortamento sospesa nei limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR a prescindere dalla loro imputazione a conto economico.

La possibilità di dedurre fiscalmente le quote di ammortamento è ammessa anche ai fini IRAP nonostante le stesse non concorrano alla determinazione del risultato di bilancio.

A fronte della deduzione fiscale delle quote di ammortamento anticipatamente rispetto alla loro imputazione a conto economico occorrerà rilevare in bilancio la fiscalità differita passiva, così come previsto dall'OIC 25.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Letizia Belli